

(N. 750)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 29 novembre 1949 (V. Stampato N. 885)

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 7 DICEMBRE 1949

Proroga e modifica di alcuni termini di decadenza e di prescrizione
in materia tributaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I termini di decadenza e di prescrizione in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, già prorogati al 31 dicembre 1949 col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1947, n. 1464, sono ulteriormente prorogati, alle stesse condizioni ivi richiamate, rispettivamente al 31 dicembre 1950 e al 31 dicembre 1951.

Alle stesse date e con le stesse condizioni sono altresì prorogati i termini di decadenza e di prescrizione che vengono a scadere dopo il 31 dicembre 1949.

Art. 2.

Il termine prescrizione previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 800, è prorogato al 31 dicembre 1950.

Art. 3.

L'azione della Finanza per rettificare, ai fini della imposta ordinaria sul patrimonio e della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio, le dichiarazioni delle Società per azioni e in accomandita per azioni e per procedere — in caso di omessa dichiarazione — allo accertamento d'ufficio, può essere esercitata entro un anno dalla data in cui è divenuto definitivo l'accertamento, ai fini dell'imposta di negoziazione, dei valori sui quali le predette imposte patrimoniali vanno commisurate.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.